


Mil.A alla DGP 155/11
composto di N4 fogli
(4 fasciole)


**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RIETI E L'ATC RI/1 E L'ATC RI /2 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, DELLE ATTIVITÀ E DELLE FUNZIONI
RELATIVE ALLA MATERIA VENATORIA.**

CONVENZIONE

Contenente le norme per l'affidamento della gestione delle attività e funzioni relative alla materia venatoria.

TRA

La Provincia di Rieti, partita I.V.A. 00114510571 rappresentata dall'assessore al ramo Sig. Oreste Pastorelli domiciliato per la carica in Via Salaria, 3 -02100 RIETI-

E

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia RI 1, C.F: 90041500571, in persona del Presidente Sig. Bianucci Enzo, con sede in Viale dei Flavi, 16 -02100 RIETI-

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia RI 2, C.F: 90041360570, in persona del Presidente Sig. Gianfranco Gianni con sede Viale dell'Elettronica, snc -02100 RIETI-

PREMESSO

1. Che il Comitato di Gestione dell'A.T.C. RI/1 e dell' A.T.C. RI/2 sono disponibili alla assunzione della gestione delle attività e funzioni relative alla materia venatoria nei territori di propria competenza secondo la declaratoria di cui appresso;
2. Che la Provincia di Rieti ritiene di poter accogliere tale disponibilità nel rispetto delle norme vigenti, con l'obiettivo di uniformare la gestione faunistica del territorio, definendo con la presente convenzione le rispettive competenze e limiti operativi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Provincia di Rieti e l'Ambito Territoriale di Caccia RI/1, di seguito individuato con la sigla A.T.C. RI/1, e l'Ambito Territoriale di Caccia RI/2, di seguito individuato con la sigla A.T.C RI/2 tutti rappresentati come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'A.T.C. RI/1 e l' A.T.C. RI/2, ciascuno in riferimento si impegnano a svolgere le attività di cui al successivo articolo 3) senza alcun onere economico a carico della Provincia di Rieti (fatto salvo diverso e separato accordo) e con obbligo di rimettere periodicamente una relazione delle attività e funzioni svolte, all'interno dei territori di propria competenza;

ART. 2

La Provincia si impegna a mettere a disposizione dell'ATC RI/1 e dell'A.T.C. RI 2, la funzionalità delle proprie strutture operative e dei propri uffici, le planimetrie in proprio possesso, nonché i dati relativi alla materia oggetto di convenzione;

ART. 3

L'A.T.C. RI/1 e l'A.T.C: RI/2 si impegnano ad assumere, per i propri territori, la gestione degli istituti di seguito elencati ed in particolare:

1. Svolgere attività di coordinamento tra le diverse squadre di caccia al cinghiale in battuta, organizzando riunioni con cadenza periodica, anche presso i locali dell'amministrazione provinciale, su richiesta della stessa.

2. Provvedere all'acquisizione dei dati relativi all'andamento della attività venatoria, rilevati dai tesserini regionali che verranno consegnati dai comuni del territorio e trasmessi agli ATC. Con diverso provvedimento del dirigente provinciale, competente per materia, potrà essere modificato il sistema della consegna e del ritiro dei tesserini venatori regionali;
3. L'Amministrazione Provinciale predisporrà un programma informatico per l'archiviazione statistica dei dati rilevati dai tesserini venatori regionali. Il programma verrà consegnato agli ATC che a loro volta provvederanno a raccogliere i dati statistici e trasmetterli all'Amm.ne Provinciale entro il mese di maggio di ogni anno;
4. Ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico provinciale gli ATC predisporranno programmi annuali relativi agli interventi di miglioramento ambientale, di detti programmi verrà data comunicazione all'Amm.ne Prov.le;
5. Definire, laddove richiesto, anche in accordo con l'ufficio Caccia della Provincia di Rieti gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole; con successivo accordo si potrà stipulare apposita convenzione per il controllo numerico della specie cinghiale;
6. L'ATC RI/1 e l'A.T.C. RI /2 si renderanno disponibili a collaborare all'attuazione pratica del regolamento provinciale sulla vigilanza volontaria, nonché a fornire la disponibilità di vigilanza volontaria per lo svolgimento delle attività all'interno degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione;
7. L'ATCRI/1 e l'A.T.C. RI /2 acquisiranno le richieste di risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, prodotte dalla fauna selvatica protetta e particolarmente protetta e procederanno alla stima del danno, esclusivamente mediante un tecnico abilitato (secondo il Regolamento dell'Ente). Con successivo atto potrà prevedersi che gli ATC RI/1 e A.T.C. RI/2 provvederanno alla liquidazione di quanto accertato;
Gli A.T.C. RI/1 e A.T.C. RI/2 invieranno alla Provincia una relazione annuale, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sulla gestione degli istituti dei quali risultano titolari (campi gara, zone di ripopolamento e catture, zone a tutela temporanea), giuste delibere di GP n. 149 del 13 giugno 2008 – GP n.131 del 19 luglio 2005 ;
8. L'A.T.C. RI/1 gestirà la tele prenotazione nell'intero territorio prov.le per la mobilità venatoria per la caccia alla selvaggina migratoria con oneri a carico dei cacciatori richiedenti.
9. L'A.T.C. RI/1 e l'ATC RI/2 si renderanno disponibili per l'attuazione pratica dei piani di intervento selettivo sia che siano funzionali ai piani di gestione sia che siano occasionali. La Provincia fornirà l'elenco dei selecontrollori o della graduatoria degli stessi, se predisposta;
10. L'A.T.C. RI/2 curerà autonomamente per l'intero territorio provinciale la formazione di personale mediante l'organizzazione di Corsi e Seminari, in materia di temi faunistici, alieutici ed ambientali. L'attività di formazione potrà essere attivata anche su specifica richiesta dell'Ente Provincia e i rapporti giuridico-contabili tra l'Ente Provincia e A.T.C RI/2 saranno disciplinati da idonei e diversi atti convenzionali.

ART. 4

La Provincia si impegna a delegare all'A.T.C. RI/1 e all'A.T.C. RI /2 la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 3, con le eventuali variazioni apportate ai sensi del nuovo piano faunistico venatorio provinciale, in corso di redazione;

ART. 5

La Provincia mantiene in capo alla propria competenza le funzioni di programmazione e di controllo, ed in particolare:

1. Coordinamento della vigilanza a convenzione e della vigilanza volontaria in occasione di specifici interventi;
2. Adottare gli atti necessari al rinnovo degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione, nonché alla loro modifica in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e delle leggi vigenti;

ART. 6

La presente convenzione ha validità fino alla data del 31 Dicembre 2016 e può essere annualmente rinnovata fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, in accordo tra le parti, da sottoscrivere preferibilmente entro un mese dalla scadenza.

ART. 7

Le parti si riservano il diritto di recedere in ogni tempo dalla presente Convenzione per giustificati motivi, senza onere alcuno.

ART. 8

Tutto quanto non previsto nella presente si intende annullato, fatto salvo istituti già designati e compatibili con le norme della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Le parti

1) _____

2) _____

**VERBALE DI ACCERTAMENTO
DANNI CAUSATI ALLE COLTURE AGRARIE DA PARTE DELLA FAUNA
SELVATICA E DALL'ATTIVITA' VENATORIA (L. R. n. 17/95 e n. 26/97) – Piano
Faunistico Venatorio Regionale.**

ANNO 2011

RICHIEDENTE: Sig..... Nome

RESIDENTE a Via

DOMANDA PRESENTATA in data Protocollo ATC n°

DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA PROTETTA: SPECIE

ACCERTAMENTO EFFETTUATO il presso l'azienda agraria sita nel COMUNE di

..... Frazione

SUPERFICIE CATASTALE SUPERFICIE COLTIVATA

COLTURA _____ HA _____ QL _____

COLTURA _____ HA _____ QL _____

COLTURA _____ HA _____ QL _____

ENTITA' DEL DANNO RICOSCIUTO.....

RESA MEDIA CALCOLATA

PRODOTTO DA LIQUIDARE

PERCENTUALE DEL DANNO IN BASE ALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE RELATIVO
ALL'ACCERTAMENTO – VALUTAZIONE e LIQUIDAZIONE .

CALCOLO DEL DANNO A TALE IMPORTO VANNO DETRATTE
LE SPESE NON SOSTENUTE PER LA RACCOLTA STIMATE IN in €.....

IL RISARCIMENTO CONCEDIBILE E' PERTANTO PARI A EURO

NOTE.....

IL RICHIEDENTE (per accettazione)

II TECNICO INCARICATO
DALLA ATC RI/1